



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

GIUNTA
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T O R I N O**

E S T R A T T O

**VERBALE N.18/20
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE
martedì, 15 dicembre 2020 - ore 12,20**

Presenti:

GALLINA Dario	Presidente
SCARLATELLI Nicola	Vicepresidente Vicario
GALLIATI Fabrizio	In rappresentanza del settore Agricoltura
GAROLA Giorgia Maria	In rappresentanza del settore Industria
SUPPORTA Francesca	Revisore dei Conti

Sono collegati in videoconferenza:

ALBERTO Corrado Maria	In rappresentanza del settore Industria
BANCHIERI Giancarlo	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
CIPOLLETTA Massimiliano	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

Assenti:

POMPILIO D'ALICANDRO Enzo	Vicepresidente
VITALE Michele	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
GRECO Massimo	Revisore dei Conti

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO.

Per l'esame della seguente deliberazione

Area

Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio

Adunanza del 15 dicembre 2020

Oggetto **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi** Deliberazione n° **221**

**dell'articolo 20 del D.Lgs. n.
175/2016 e s.m.i. Piano dati al
31/12/2019. (III)(Relatore:
Presidente)**

Con deliberazione n. 48 del 26/03/2015 la Giunta camerale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, commi dal n. 611 al n. 614 (legge di stabilità 2015).

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il documento "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Torino*", adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Il documento teneva conto delle partecipazioni societarie detenute al 23/09/2016.

Con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 veniva approvato il primo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2017, prendendo altresì atto dei risultati conseguiti con il piano di revisione straordinaria.

Con deliberazione n. 213 del 16/12/2019 veniva approvato il secondo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2018. Con tale provvedimento si decideva quanto segue:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa
 - Ecocerved scarl
 - Environment Park spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scarl
 - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017 e rimodulato alla luce della legge di bilancio 2019

- il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa

- la presa d'atto che le seguenti società risultavano alla data del 31/12/2018 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione (cancellata dal Registro Imprese con efficacia 04/01/2019)

- la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2017 erano state dismesse le seguenti partecipazioni:
 - Uniontrasporti (mediante cessione alla Camera della Venezia Giulia in data 19/12/2018)
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (mediante girata alla società in data 13/12/2019).

Il presente è il terzo piano periodico ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con la situazione aggiornata al 31/12/2019.

Alla data del 31 dicembre 2019 la Camera di commercio di Torino detiene partecipazioni dirette in n. 19 società. Esse sono:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	n. azioni/quote
Agroqualità spa	6,1236	222.875
Bioindustry Park Silvano Fumero - BI.P.CA. spa	6,545	823.462
Borsa Merci Telematica Italiana - B.M.T.I. scpa	0,0126	1
Centro Agroalimentare Torino - C.A.A.T. scpa	2,6948	1.815.058
Centro Estero per l'Internazionalizzazione - CeiPiemonte scpa	22,062	55.154
Ecocerved scarl	16,6986	1
Environment Park spa	10,4467	3.611
Finpiemonte spa	0,0706	109.511
Ic Outsourcing scarl	10,02%	1
Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino -I3P scpa	16,6667	206.583
InfoCamere scpa	16,3698	933.078
Tecnoborsa scpa	0,182	2.500
Tecno Holding spa	27,8844	468.421.700
TecnoServiceCamere scpa	20,5677	521.684
Turismo Torino e Provincia scrl	2,994	50
Eurofidi scarl in liquidazione	0,2884	1
Icarus scpa in liquidazione	8,2837	152.235
Job Camere srl in liquidazione	11,1025	1
Montepo srl in liquidazione	10	75.000

Rispetto alla precedente rilevazione con i dati riferiti al 31/12/2018 le partecipazioni detenute scendono da n. 21 a n. 19 società in quanto:

- La partecipazione in Finpiemonte Partecipazioni spa è stata dismessa in data 13/12/2019 con girata alla società presso il notaio e pertanto alla data del 31/12/2019 non è più oggetto di rilevazione;
- La società Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese con istanza presentata dal liquidatore in data 28/12/2018 e divenuta efficace dal 04/01/2019 e pertanto alla data del 31/12/2019 non è più oggetto di rilevazione.

Le società in liquidazione sono n. 4 ma alla data del presente provvedimento Job Camere srl in liquidazione non è più detenuta in quanto l'intera partecipazione è

stata ceduta a seguito della ricezione di offerta vincolante d'acquisto da parte della società During spa di Milano a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita dal liquidatore. La cessione mediante cessione totalitaria delle quote è avvenuta in data 16 giugno 2020 e la Camera di commercio di Torino ha introitato in data 17/06/2020 euro 115.442,45 quale quota parte del prezzo di cessione. Il 14/1/2020 l'ente camerale aveva introitato inoltre euro 388.589,08 a seguito della distribuzione della riserva straordinaria composta da utili maturati negli esercizi precedenti.

E' tuttora in fase di dismissione la partecipazione detenuta in Finpiemonte spa. Il recesso a seguito di bando andato deserto, in quanto entro il termine del 3/12/2019 non sono state presentate offerte, è stato comunicato alla società con nota prot. 133910 del 9/12/2019 chiedendo la liquidazione in denaro della quota. Con successive note prot. 43544 del 17/4/2020 e 91892 del 21/7/2020 è stata ribadita tale volontà.

Le società in house del sistema camerale alle quali la Camera di commercio di Torino partecipa alla data del 31/12/2019 sono: Borsa Merci Telematica Italiana sspa, Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte sspa, Ecocerved srl, IC Outsourcing srl, InfoCamere sspa, TecnoServiceCamere sspa. Tali società sono state iscritte nell'elenco ANAC istituito ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Si precisa che Finpiemonte spa è una società in house della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda Tecno Holding spa con nota prot. in arrivo n. 153698 del 30/11/2020 la società ha trasmesso ai soci la Relazione Tecnica predisposta dalla stessa in adempimento dell'articolo 20 TUSP che si pone come business plan in cui sono esplicitati oggetto, tempistiche e modalità delle dismissioni degli assets societari non riconducibili alle categorie previste dal TUSP, nonché il progetto di valorizzazione di taluni assets. In particolare si prevede entro il 2021 la vendita delle partecipazioni societarie detenute da Tecno Holding ad eccezione di Tinexta spa, società quotata al mercato regolamentare che può svolgere un ruolo fondamentale con la molteplicità dei servizi forniti dal Gruppo a supporto del sistema delle imprese ed in particolare dell'universo delle PMI nel contesto economico-finanziario a esito della pandemia. Si prevede inoltre di apportare alla società alcune modifiche statutarie finalizzate ad adeguare le previsioni statutarie con quelle legislative tenuto conto che i soci sono destinatari di quanto previsto dall'articolo 4 del TUSP. Già nel 2017 la società aveva avviato un piano di razionalizzazione degli assets societari e immobiliari volto a una graduale e ordinata dismissione degli stessi.

A fine 2019 si è poi conclusa l'operazione di fusione per incorporazione della società DigiCamere Scarl in InfoCamere sspa.

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede all'articolo 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. In particolare il comma 1 stabilisce che: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

L'articolo 24, comma 1, dispone che "*Le partecipazioni detenute direttamente o*

indirettamente dall'Amministrazione pubblica alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. (...) Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

L'articolo 20 comma 2 stabilisce che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 20 infine prevede che i piani di riassetto possano prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

In base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Sono altresì ammesse le seguenti partecipazioni:

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014

- nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

- ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

L'articolo 2, comma 4 della legge n. 580/1993 e s.m.i. prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e*

privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico." A seguito dell'approvazione del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (articolo 61 comma 5 lettera a) e b)) l'approvazione del Ministro è stata modificata in comunicazione al Ministro sostituendo le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «*dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico*».

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2016 ha inoltre ridefinito i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come segue:

"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonchè funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonchè collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonchè sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonchè supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.[...]"

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019 prevede alcune modifiche al T.U.S.P. fra le quali:

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

I commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

- L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l'ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell'art. 24.

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni deve essere comunicato anche in caso di esito negativo, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro del MEF – Dipartimento del Tesoro "Patrimonio della P.A. - Modulo Partecipazioni".

Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. In ogni caso per completezza l'amministrazione è tenuta a trasmettere il provvedimento anche alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Nell'art. 20 comma 1 vengono elencate le possibili modalità di razionalizzazione che una PA ha per effettuare la «razionalizzazione» di una propria partecipata:

- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso;
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito;
- Messa in liquidazione della società;
- Scioglimento della società;
- Fusione della società per unione con altra società;
- Fusione della società per incorporazione in altra società;
- Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»;
- Recesso dalla società.

In data 26/11/2020 il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito l'avviso relativo all'approvazione periodica del provvedimento di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018. La comunicazione degli esiti avviene attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro. Sul sito sono pubblicate altresì le schede per l'elaborazione del provvedimento e le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014).

Si allega il documento Revisione periodica delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Torino che contiene i risultati conseguiti con il precedente piano di razionalizzazione e l'analisi annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 detenute alla data del 31/12/2019.

Si allegano altresì le schede delle singole Partecipazioni societarie redatte secondo il modello pubblicato on line sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Ai sensi del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Voglia la Giunta esprimersi in merito.

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Viste le deliberazioni della Giunta camerale n. 48 del 26/03/2015, n. 131 del 25/09/2017, n. 214 del 17/12/2018 e n. 213 del 16/12/2019;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019;

Visto il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020;

Vista la Relazione tecnica prot. in arrivo n. 153698 del 30/11/2020 trasmessa da Tecno Holding Spa;

Viste le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede per la rilevazione dei dati relativi al censimento e alla revisione periodica pubblicate on line sul sito del Dipartimento del Tesoro;

Vista la Relazione allegata alla presente deliberazione e le schede redatte per le singole Società secondo il modello del Dipartimento del Tesoro;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 14/12/2020;
All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione di cui in premessa, redatti ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che le conclusioni cui giungono i documenti di cui al punto 1), al termine della ricognizione effettuata, sono le seguenti:
 - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Ecocerved scarl
 - Environment Park spa
 - Ic Outsourcing srl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia srl
 - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017 e realizzazione di quanto contenuto nella Relazione tecnica predisposta dalla società nel novembre 2020
 - il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa
 - la presa d'atto che le seguenti società risultano alla data del 31/12/2019 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione (cessione avvenuta nel 2020)
 - la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2018 risultano ridotte le società a partecipazione diretta da n. 21 a n. 19 in quanto sono state dismesse le partecipazioni:
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (mediante girata alla società in data 13/12/2019)
 - Villa Gualino scarl in liquidazione (cancellata dal Registro Imprese con efficacia 04/01/2019)
 - la presa d'atto che, al 31/12/2019 risultano dalla ricognizione le ulteriori seguenti società a partecipazione indiretta:
 - per il tramite di InfoCamere scpa: Iconto srl controllata da InfoCamere al 100%, ReteCamere srl in liquidazione detenuta da

InfoCamere con una quota del 2,3% e che le stesse saranno mantenute senza interventi di razionalizzazione

- per il tramite di Tecno Holding spa: Tinexta spa alla quale Tecno Holding partecipa con una quota del 55,75%, RS Records Store spa con una quota del 30,47%, Sagat Spa con una quota del 6,76%, Autostrade Lombarde spa con una quota del 2,14%, Hat Orizzonte SGR spa con una quota del 30% e che le stesse saranno dismesse ad eccezione di Tinexta spa
- per il tramite di Bioindustry Park Silvano Fumero spa: Ephoran – MIS srl alla quale Bioindustry Park partecipa con una quota del 10%, per la quale ci si riserva un approfondimento con gli altri soci pubblici in relazione ai criteri previsti dal TUSP.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo Partecipazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Bolatto

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

Dario Gallina

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

Marco Minarelli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005